

**COMUNE DI ARLUNO**

Città Metropolitana di Milano

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DI GIUNTA COMUNALE****N. 118 del 25/11/2024****Oggetto:**

**DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DEI COEFFICIENTI E DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE DICONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE E DEL CANONE RELATIVO AL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

**COPIA****VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 16:40 nella sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>NOME E COGNOME</b>	<b>PRESENZA</b>	<b>CARICA</b>
COLOMBO ALFIO	Presente	SINDACO
TIBERTI PIETRO	Presente	ASSESSORE
CORVINO GIUSEPPINA	Presente	ASSESSORE
SELMI CLAUDIO	Presente	ASSESSORE
ZAPPA MATTEO	Presente	ASSESSORE
CHIODINI MIRIAM	Presente	ASSESSORE
<b>Totale Presenti: 6</b>		<b>Totali Assenti: 0</b>

Partecipa alla seduta il Dott. Alessandro Salerio in qualità di Vicesegretario Comunale.

Il prof. Alfio Colombo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta dell'Assessore al Bilancio;

Dato atto che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la Programmazione, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio. Le nuove regole sono state già applicate alla costruzione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

Visto l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 837 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge n. 160/2019, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale da adottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997;
- l'art. 1, comma 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati;

Precisato che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal Canone unico ma non abrogati pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa;

Visto il vigente *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”* approvato con deliberazione CC 19 del 29.03.2021 e modificato con deliberazioni CC n. 52 del 30.11.2022 e CC n. 17 del 26.04.2023;

Visti:

- l'art. 1, commi 826 e 827 della Legge n. 160/2019 che individuano la tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sulla base della classificazione dei Comuni per fasce demografiche di abitanti, modificabile ai sensi dell'art. 1 comma 817 della medesima Legge;
- l'art. 1, comma 831 della Legge n. 160/2019 che individua la tariffa per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità sulla base della classificazione dei Comuni per fasce demografiche di abitanti;

- l'art. 1 comma 831 bis della Legge n. 160/2019 che individua la tariffa per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831;
- l'art. 1, commi 841 e 842 della Legge n. 160/2019 che individuano la tariffa di base annuale e la tariffa di base giornaliera standard annua e la tariffa standard giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sulla base della classificazione dei Comuni per fasce demografiche di abitanti;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2023 era pari a 12.505 abitanti;

Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 03.03.2021 con la quale, con riferimento all'anno 2021, sono stati:

- determinati i coefficienti e le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e del canone relativo al servizio pubbliche affissioni;
- approvate le maggiorazioni e delle riduzioni relative alle diverse tipologie e fattispecie di esposizione pubblicitaria e occupazione del suolo pubblico;

Precisato che i coefficienti, le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni dei canoni approvati per l'anno 2021 sono stati determinati in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare in aumento il gettito attraverso le tariffe, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Visti i coefficienti e le tariffe dei canoni nonché le maggiorazioni e riduzioni vigenti, da ultimo confermate con deliberazione GC n. 131/2023;

Considerato che le tariffe relative alle occupazioni del suolo pubblico, all'esposizione pubblicitaria, all'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, nonché quelle relative al servizio pubbliche affissioni, sono rimaste le medesime quando, nel 2021, è avvenuta la trasformazione dell'imposta sulla pubblicità e della tassa occupazione del suolo pubblico nel canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e nel canone mercatale di cui all'art. 1 commi 816-836-837 della Legge n. 160/2019 e che le stesse tariffe sono altresì rimaste invariate dagli anni 2022-2024, così come confermate dalle precedenti deliberazioni GC nn. 22/2022, 11/2023 e 131/2023;

Ritenuto necessario:

1. rideterminare per l'anno 2025, e comunque fino a nuova e differente determinazione, i coefficienti e le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e del canone relativo al servizio pubbliche affissioni, prevedendo un adeguamento degli stessi che compensi la crescita

dell'inflazione registrata negli ultimi anni, tale da garantire una capacità di spesa adeguata a consolidare l'offerta dei servizi esistenti e assicurare altresì il perseguimento degli equilibri finanziari del redigendo bilancio di previsione 2025-2027, il tutto come riportato negli allegati 01 e 02, parte integrante e sostanziale della presente;

2. confermare le maggiorazioni e le riduzioni relative alle diverse tipologie e fattispecie di esposizione pubblicitaria e occupazione del suolo pubblico, da ultimo confermati con deliberazione GC n. 131/2023, come riportati negli allegati 01 e 02, parte integrante e sostanziale della presente;

Precisato che l'allegato 02 per completezza riporta anche le tariffe di cui all'art. 1 commi 831 e 831 bis della L. 160/2019 (seppure non determinate da questo Ente ma dalla citata norma di legge e soggette annualmente alla rivalutazione automaticamente in base alle variazioni ISTAT come indicato dall'art. 1 commi 831 e 831 bis della legge n. 160/2019);

Dato atto che il gettito previsto derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni consente il rispetto degli equilibri finanziari nella formazione del Bilancio di previsione 2025-2027;

Precisato che le tariffe in argomento, allegate alla presente, sono state determinate tenendo conto della suddivisione di strade e vie del territorio comunale così come classificate all'interno dagli Allegati nn. 01 e 02 del vigente Regolamento che disciplina il canone unico, il canone mercatale e il servizio affissioni;

Ricordato infine che, come chiarito anche dalla Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, l'art. 13, comma 15 ter, del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, come convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per le entrate di natura non tributaria, per le quali i Comuni pertanto non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rideterminare per l'anno 2025, e comunque fino a nuova e differente determinazione, i coefficienti e le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e del canone relativo al servizio pubbliche affissioni, prevedendo un adeguamento degli stessi che compensi la crescita dell'inflazione registrata negli ultimi anni, tale da garantire una capacità di spesa adeguata a consolidare l'offerta dei servizi esistenti e assicurare altresì il perseguimento degli equilibri finanziari del redigendo bilancio di previsione

2025-2027, il tutto come riportato negli allegati 01 e 02, parte integrante e sostanziale della presente;

3. di confermare le maggiorazioni e le riduzioni relative alle diverse tipologie e fattispecie di esposizione pubblicitaria e occupazione del suolo pubblico, da ultimo confermati con deliberazione GC n. 131/2023, come riportati negli allegati 01 e 02, parte integrante e sostanziale della presente;
4. di dare atto che il gettito previsto derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni consente il rispetto degli equilibri finanziari nella formazione del Bilancio di previsione 2025-2027;
5. di dare atto che le tariffe in argomento, allegate alla presente, sono state determinate tenendo conto della suddivisione di strade e vie del territorio comunale così come classificate all'interno dagli Allegati nn. 01 e 02 del vigente Regolamento che disciplina il canone unico, il canone mercatale e il servizio affissioni approvato con deliberazione CC n. 19/2021 e modificato con delibere del Consiglio Comunale nn. 52/2022 e 17/2023;
6. di precisare che l'allegato 02 per completezza riporta anche le tariffe di cui all'art. 1 commi 831 e 831 bis della L. 160/2019 (seppure non determinate da questo Ente ma dalla citata norma di legge e soggette annualmente alla rivalutazione automaticamente in base alle variazioni ISTAT come indicato dall'art. 1 commi 831 e 831 bis della legge n. 160/2019);
7. di incaricare il Responsabile dell'Area finanziaria del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente;
8. di dichiarare la presente deliberazione stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



# COMUNE DI ARLUNO

Città Metropolitana di Milano

## DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 118 del 25/11/2024

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DEI COEFFICIENTI E DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE DICONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE E DEL CANONE RELATIVO AL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO**

**F.to Prof. COLOMBO ALFIO**

**FIRMATO  
IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

**F.to DOTT. SALERIO ALESSANDRO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.**

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI ARLUNO, Lì 28/11/2024



**Art. 49 - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267**

**in ordine alla proposta avente per oggetto:**

**DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DEI COEFFICIENTI E DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE E DEL CANONE RELATIVO AL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

**P A R E R E R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Arluno, 25/11/2024

**IL RESPONSABILE**

F.to Dott.ssa GIOLLA VALENTINA

---

**P A R E R E C O N T A B I L E**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Si esprime parere contrario in ordine alla regolarità contabile in quanto:

Arluno, 25/11/2024

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

F.to Dott.ssa GIOLLA VALENTINA

---

**ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI**

TARIFFA STANDARD ZONA 2 Permanente 40,00  
 TARIFFA STANDARD ZONA 2 Temporanea 0,70

Le tariffe in Zona 1 sono maggiorate del 100%

**MEZZI PUBBLICITARI SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE**

**ARTICOLO 14**

	ZONA 1		Coeff.	ZONA 2	
	OPACA	LUMINOSA		OPACA	LUMINOSA
<b>PERMANENTE</b>	Tariffa	Tariffa		Tariffa	Tariffa
< 1mq	€ 31,56	€ 47,33	0,3945	€ 15,78	€ 31,56
Tra 1,01 e 5,50	€ 47,33	€ 71,00	0,5917	€ 23,67	€ 47,33
Tra 5,51 e 8,50	€ 59,17	€ 81,07		€ 35,50	€ 57,91
Oltre 8,50	€ 71,00	€ 92,65		€ 47,33	€ 69,49

	ZONA 1		Coeff.	ZONA 2	
	OPACA	LUMINOSA		OPACA	LUMINOSA
<b>TEMPORANEA X 30 GIORNI</b>	Tariffa	Tariffa		Tariffa	Tariffa
< 1mq	€ 3,16	€ 4,73	2,254	€ 1,58	€ 3,16
Tra 1,01 e 5,50	€ 4,73	€ 7,10	3,381	€ 2,37	€ 4,73
Tra 5,51 e 8,50	€ 5,92	€ 8,11		€ 3,55	€ 5,79
Oltre 8,50	€ 7,10	€ 9,27		€ 4,73	€ 6,95

ARTICOLO 14 C. 6	
MAGGIORAZIONE C. 6 LETT. A)	50,00%
MAGGIORAZIONE C. 6 LETT. B)	100,00%

**ARTICOLI 14 E 19**

**TARIFFA ANNUALE PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**

POSIZIONE ESTERNA AL VEICOLO	OPACA	
	Coeff	Tariffa
< 1mq	0,3945	€ 15,78
Tra 1,01 e 5,50	0,5917	€ 23,67
Tra 5,51 e 8,50	-	€ 35,50
Oltre 8,50	-	€ 47,33

**ARTICOLO 19**

**TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA**

	Coeff.	Tariffa
AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	3,2770	€ 131,08
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	3,2770	€ 131,08
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	2,1847	€ 87,39
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	2,1847	€ 87,39
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	1,0924	€ 43,70

**TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI**

(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

**ARTICOLO 20 COMMA 6**

	Coeff.	Tariffa
<b>CONTO PROPRIO</b>		
Superfici fino a mq. 1		€ 24,27



Per ogni giorno di esecuzione - Zona 1

€ 6,07

**TARIFFA PREVISTA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI A ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE  
ARTICOLO 1 COMMA 5 LETTERA e) E ARTICOLO 14**

		coeff.	Tariffa giornaliera	Tariffa quindicina
ZONA 2	Superfici fino a mq. 1	1,5026	€ 1,05	€ 15,78
	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	2,2540	€ 1,58	€ 23,67
	Superfici comprese tra mq. 5,51 e mq. 8,50		€ 2,37	€ 35,50
	Superfici superiori a mq. 8,50		€ 3,16	€ 47,33
ZONA 1	Superfici fino a mq. 1		€ 2,10	€ 31,56
	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		€ 3,16	€ 47,33
	Superfici comprese tra mq. 5,51 e mq. 8,50		€ 3,94	€ 59,17
	Superfici superiori a mq. 8,50		€ 4,73	€ 71,00

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.**

**ARTICOLO 20 COMMA 1**

	Coeff.	Tariffa
Tariffa al giorno	104,0292	€ 72,82

**PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI**

**ARTICOLO 20 COMMA 2**

	Coeff.	Tariffa
Tariffa al giorno - Zona 2	52,0146	€ 36,41
Tariffa al giorno - Zona 1		€ 72,82

**PUBBLICITA' EFFETTUTA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI  
CON CARTELLI**

**ARTICOLO 20 COMMA 3**

	Coeff.	Tariffa
Tariffa al giorno per persona impegnata - Zona 2	4,3346	€ 3,03
Tariffa al giorno per persona impegnata- Zona 1		€ 6,07

**PUBBLICITA' EFFETTUTA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)**

**ARTICOLO 20 COMMA 4**

	Coeff.	Tariffa
--	--------	---------

Tariffa al giorno per punto di diffusione - Zona 2	13,0037	€ 9,10
Tariffa al giorno per punto di diffusione - Zona 1		€ 18,21

**CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI****ARTICOLO 27**

	Coeff.	Tariffa superficie <1 mq	Coeff.	Tariffa superficie >1 mq
TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI – ZONA 1		<b>€ 2,67</b>		<b>€ 4,01</b>
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE ZONA 1		<b>€ 0,80</b>		<b>€ 1,20</b>

Fino a gg.:	10 gg	15 gg
-------------	-------	-------

<b>Superfici inferiori a mq. 1</b>	<b>€ 2,67</b>	<b>€ 3,47</b>
<b>Superfici superiori a mq. 1</b>	<b>€ 4,01</b>	<b>€ 5,21</b>

**ARTICOLO 26 C. 9**

MAGGIORAZIONE PER URGENZA	€ 30,00
---------------------------	---------

Permanente	ZONA 1	40,00	ZONA 2	16,00
			Riduzione	60,00%
Temporanea	ZONA 1	0,70	ZONA 2	0,28
			Riduzione	60,00%
Mercati Rid. 30%-40%	ZONA 1	0,42	ZONA 2	0,17
			Riduzione	60,00%

Tabella Permanente		Tariffe	Coefficiente	Tariffe	Coefficiente
		ZONA 1		ZONA 2	
Occupazioni in genere	Categoria				
	Cat.1 € x mq	34,00	0,85		
	Cat.2 € x mq			13,60	0,85
Occupazioni in genere di suolo e soprasuolo					
	Cat.1 € x mq	34,00	0,85		
	Cat.2 € x mq			13,60	0,85
Occupazioni di spazi sottostanti il suolo - Riduzione ad 1/4 come da L. 160 comma 829					
	Cat.1 € x mq	11,20	1,12	4,48	1,12
	Cat.2 € x mq				
Occupazioni con tende fisse o ritraibili azzezzanti direttamente sul suolo pubblico					
	Cat.1 € x mq	10,20	1,02		
	Cat.2 € x mq			4,08	1,02
Occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico					
	Cat.1 € x mq	26,40	0,66		
	Cat.2 € x mq			10,56	0,66
Distributori di Carburante					
Il Canone va applicata ai distributori di carburanti maniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. Per i distributori di carburanti maniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, accertati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi - Per distributori di carburanti maniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi (Art. 48 c.1 D.lgs.507/93)	Centro abitato	60,40	1,51	24,16	1,51
	Zona limitrofa	59,20	1,48	23,68	1,48
	Sobborghi...	35,60	0,89	14,24	0,89
	Frazione	12,00	0,3	4,80	0,3
	Per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri				
Distributori di Tabacchi					
	Centro abitato	24,00	0,6	9,60	0,6
	Zona limitrofa	17,60	0,44	7,04	0,44
	Sobborghi...	12,00	0,3	4,80	0,3

Art. 1 comma 831 L. 160/2019 Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. \*\*\* Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

€ 1,50 per ciascuna utenza con un minimo di € 800,00

Art. 1 comma 831 bis L. 160/2019 operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.\*\*\* Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

€ 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente

Tabella Temporanea		Tariffe	Coefficiente	Tariffe	Coefficiente
		ZONA 1		ZONA 2	
Giornaliera					
Occupazioni ordinarie del suolo		2,38	3,4	0,95	3,4
Occupazioni in genere di suolo e soprasuolo		2,38	3,4	0,95	3,4
Occupazioni di spazi sottostanti il suolo Riduzione a 1/4 come da Legge 160 comma 829		2,38	3,4	0,95	3,4
Occupazioni con tende fisse o ritraibili		0,71	1,02	0,29	1,02
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi		1,19	1,7	0,48	1,7
Occupazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		0,48	0,68	0,19	0,68
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia		1,19	1,7	0,48	1,7
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate		2,38	3,4	0,95	3,4
Occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		3,56	5,09	1,43	5,1
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive		0,48	0,68	0,19	0,68

Occupazioni Temporanee caratteristiche		Tariffe	Coefficiente	Tariffe	Coefficiente
Occupazioni del sottosuolo/soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni	Fino 1km	23,67	33,81	9,47	33,83
	> a 1 Km.	35,50	50,71	14,21	50,74
Le tariffe per le occupazioni di cui al punto precedente sono maggiorate	del 30% se di durata non	30,77		12,31	
	del 50% se di durata superiore a 90 giorni e non	35,50		14,21	
	del 100% se di durata superiore a 180 giorni	47,33		18,94	
Occupazioni realizzate da commercio ambulante e produttori agricoli che vendono il loro prodotto su aree pubbliche		0,60	0,85	0,24	0,85

Commercio ambulante mercato settimanale Via Deportati di Mauthausen		Tariffe	Coefficiente
Tariffa mercato 7 ore			
	- alimentari	0,39	0,93
	- non alimentari	0,32	0,76
Tariffa giornaliera (9 ore)			
	- alimentari	0,50	1,19
	- non alimentari	0,41	0,98
Tariffa spuntista mercato 7 ore			
	- alimentari	0,69	1,64
	- non alimentari	0,62	1,48